



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MAIMERI	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Nella seduta del 13/09/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Estinto anticipatamente, nel gennaio 2016, un contratto di finanziamento da rimborsarsi mediante cessione del quinto della pensione stipulato in data 20.6.2011, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si è rivolto all'Arbitro, al quale ha chiesto il rimborso della somma complessiva di euro 2.571,29, quale quota parte delle commissioni e del premio assicurativo non maturati.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario si è opposto alle pretese della cliente, eccependo: 1) la congruità dei rimborsi già disposti sia in sede di anticipata estinzione e la propria disponibilità a riconoscere un ulteriore somma di euro 93,39, frutto di una determinazione effettuata con il criterio del *pro-rata temporis* (tenendo conto delle 68 rate residue); 2) quanto alle commissioni corrisposte a favore dell'agente, la natura *up-front*, essendo le stesse legate alla fase prodromica alla stipulazione del contratto, come chiaramente indicato in contratto, esistendo, peraltro, *“una granitica giurisprudenza ed anche orientamento costante dell'Arbitro Bancario Finanziario secondo cui le commissioni di agenzia, mediazione, collocazione et similia, sono remunerative di un'attività up-front”*; 3) quanto al premio assicurativo, la circostanza che la compagnia assicurativa ha rimborsato,



in data 04/02/16, l'importo di euro 440,33, determinato in ossequio alle prescrizioni dell'art. 22 comma 15 quater e comma 15 *quinquies*, della l. 221/2012. Ciò premesso, parte resistente ha concluso manifestando "la propria disponibilità al rimborso dell'importo di € 93,39, a titolo di commissioni, oltre alla somma di € 20,00, a ristoro di quanto versato per la presentazione dell'odierno ricorso", e perciò chiedendo di rigettare ogni maggiore richiesta avanzata dal ricorrente.

## DIRITTO

La domanda formulata dal ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi ad un finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-*sexies* t.u.b.

In conformità alla ormai consolidata giurisprudenza dei tre Collegi di questo Arbitro, ed alla stregua degli indirizzi della Banca d'Italia rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, si è stabilito che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*), che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale. Per converso, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. *up front*).

Per quanto concerne il criterio di calcolo del rimborso spettante al ricorrente, questo Collegio ritiene di applicare l'orientamento del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (cfr. dec. n. 6167/2014), secondo cui il criterio *pro rata temporis* è il più logico e, al contempo, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale.

Ebbene, va anzitutto precisato che le parti non sono concordi sull'individuazione della rata in corrispondenza della quale sarebbe stato estinto il finanziamento: il ricorrente afferma di aver calcolato l'importo richiesto considerando n. 71 quote residue; viceversa, l'intermediario afferma che le quote residue sarebbero pari a n. 68.

Senonché, considerando che la presenza in atti di una quietanza liberatoria attestante che l'estinzione è avvenuta con effetto dal 29/02/16, il Collegio ritiene di condividere la tesi dell'intermediario per cui l'estinzione sarebbe avvenuta in corrispondenza della cinquantaduesima rata.

Tanto premesso, dall'esame della documentazione versata in atti, il Collegio riscontra che la quota parte di commissione dell'intermediario mandante è stata già rimborsata al ricorrente in sede di conteggio estintivo, per euro 394,40, esattamente corrispondente a quanto dovutogli in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della cinquantaduesima rata di ammortamento (su centoventi complessive).

Quanto invece alla commissione dell'intermediario mandatario per la gestione del finanziamento, il Collegio deve rilevare che la relativa clausola contrattuale fa chiaro riferimento ad attività *recurring*, qualificandoli espressamente come oneri rapportati alla durata del finanziamento e che maturano nel corso del rapporto. Pertanto, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata di detta commissione, pari ad euro 93,39, al netto dell'importo di euro 144,61 già rimborsato in conteggio estintivo. L'importo risultante, però, corrisponde esattamente alla somma per la quale l'intermediario ha manifestato la disponibilità di restituzione al ricorrente.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Spetta altresì al ricorrente la quota parte della commissione dell'intermediario mandatario per l'accensione del finanziamento, poiché – secondo i nuovi orientamenti assunti dalla Conferenza dei Collegi di questo Arbitro – la descrizione delle attività remunerate nella specifica clausola, contiene un esplicito riferimento ad *“ogni prestazione relativa alla fase ... di esecuzione del contratto”*. Pertanto, posta l'estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della cinquantaduesima rata di ammortamento (su centoventi complessive), spettano al ricorrente euro 822,12, a tale titolo.

Va parimenti riconosciuta al ricorrente la quota parte della provvigione dell'agente/mediatore. Ed infatti, la clausola fa riferimento tanto ad attività preliminari alla concessione del prestito, quanto ad attività successive, contenendo peraltro un generico riferimento *“ad ogni altra attività afferente la conclusione dell'affare”*. Né rileva la soglia stabilita dalla clausola, per cui le relative spese *“sono rapportate alla durata del finanziamento e maturano nel corso del rapporto per la sola quota parte eccedente il 7,90% del capitale lordo mutuato”*. Ciò in quanto costituisce orientamento consolidato di questo Arbitro che la preventiva quantificazione in misura fissa della quota *recurring* – alla quale non corrisponde un'adeguata descrizione dei relativi adempimenti ad essa connessi – non risulta né coerente con le singole operazioni economiche poste in essere tra le parti, né tantomeno ragionevole; tale conclusione appare viepiù avvalorata dai principi espressi in tema dal Collegio di coordinamento (cfr. dec. n. 6167/2014. In termini, v., invece, di questo Collegio le decisioni nn. 6758 e 6840/2015 e, da ultimo, 2584/2016).

Pertanto, posta l'estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della cinquantaduesima rata di ammortamento (su centoventi complessive), spettano al ricorrente euro 1.104,32, a titolo di provvigione agente/mediatore.

In relazione alla domanda di restituzione del premio assicurativo, il Collegio rileva che la compagnia assicurativa ha già rimborsato al ricorrente la somma di euro 477,33, che però non corrisponde a quanto dovuto a tale titolo al ricorrente, al quale, in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della cinquantaduesima rata di ammortamento (su centoventi complessive), sarebbe spettato l'importo di euro 883,46 a tale titolo. Sicché il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere al ricorrente il residuo importo di euro 406,13, a titolo di rimborso quota parte del premio assicurativo collegato al finanziamento.

In considerazione di quanto precede, il Collegio non reputa congrue le somme che l'intermediario si è reso disponibile a riconoscere al ricorrente e, pertanto, dichiara l'intermediario tenuto a restituire al ricorrente l'importo di euro 2.332,57, a titolo di commissioni e premio assicurativo residuo.

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.332,57.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FABRIZIO MAIMERI